

**Ordinanza
sull'integrazione degli stranieri
(OIntS)**

del ...

Avamprogetto del 28.03.07

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 1998² sull'asilo (LAsi),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

- a. definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri nonché il loro contributo all'integrazione;
- b. definisce i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore dell'integrazione nonché i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione³ (Commissione);
- c. disciplina la cooperazione tra i servizi federali nella promozione dell'integrazione e tra l'UFM e i servizi dei Cantoni che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione;
- d. disciplina la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell'integrazione.

Art. 2 Principi e obiettivi
(art. 4 e 53 LStr)

¹ L'obiettivo dell'integrazione è garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla società svizzera.

² L'integrazione è un compito trasversale che va svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali con il sostegno delle organizzazioni non governative, comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri.

¹ RS ...

² RS **142.31**

³ Il nome definitivo non è ancora stato deciso.

³ L'integrazione deve avvenire in primo luogo mediante le strutture ordinarie quali in particolare la scuola, la formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità. Misure speciali per stranieri vanno adottate solo a titolo di sostegno complementare.

Art. 3 Considerazione del grado d'integrazione
(art. 54 cpv. 2 LStr)

¹ Nelle decisioni discrezionali delle autorità, in particolare nell'ambito del rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 62 dell'ordinanza del ... ⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, si tiene conto dell'integrazione riuscita degli stranieri. Per le famiglie si tiene conto del grado d'integrazione di tutti i membri della famiglia.

² Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio sono necessarie al minimo conoscenze dimostrate di una lingua nazionale equivalenti al livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa⁵.

Capitolo 2: Contributo e obblighi degli stranieri

Art. 4 Contributo degli stranieri all'integrazione
(art. 4 LStr)

Gli stranieri dimostrano il proprio contributo all'integrazione:

- a. rispettando i principi dello Stato di diritto e della democrazia;
- b. apprendendo una lingua nazionale;
- c. confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera;
- d. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

Art. 5 Accordo d'integrazione

¹ Al momento del rilascio o della proroga del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono stipulare con gli stranieri un accordo d'integrazione.

² In seguito alla valutazione del singolo caso, l'accordo d'integrazione stabilisce gli obiettivi, le misure concordate e le conseguenze in caso di non rispetto delle misure concordate.

³ L'obiettivo dell'accordo d'integrazione è in particolare promuovere l'apprendimento di una lingua nazionale nonché l'acquisizione di conoscenze:

- a. delle condizioni sociali e di vita in Svizzera;

⁴ RS ...

⁵ Consultabile su: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

- b. dell'ordinamento giuridico svizzero;
- c. delle norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica.

Art. 6 Obbligo di partecipare a misure d'integrazione

¹ I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che ricevono aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d'integrazione quali i programmi di formazione e d'occupazione.

² Se non adempiono tale obbligo senza addurre motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

² La partecipazione con successo a un programma di formazione o di occupazione è presa in considerazione in occasione dell'esame per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 84 capoverso 5 LStr.

Art. 7 Attività di carattere pubblico

¹ Agli stranieri che esercitano un'attività di carattere pubblico, come i consulenti religiosi o gli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine, può essere rilasciato un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. dimostrano conoscenze di una lingua nazionale equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa⁶;
- b. dispongono delle capacità necessarie per svolgere la loro attività specifica e trasmettono agli stranieri cui offrono consulenza le conoscenze di cui all'articolo 5 capoverso 3.

² Eccezionalmente il permesso può essere rilasciato se la persona in questione s'impegna, nel quadro di un accordo d'integrazione secondo l'articolo 5, a raggiungere il livello B1 entro la data della proroga del permesso.

³ Essi hanno inoltre l'obbligo di fungere, se necessario, da mediatori tra la popolazione straniera e quella svizzera nonché le autorità svizzere.

⁴ Il permesso è negato o non è prorogato se sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr in combinato disposto con l'articolo 79 dell'ordinanza del ...⁷ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

⁶ Consultabile su: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
⁷ RS ...

Capitolo 3: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

Art. 8 Coordinamento e scambio d'informazioni
(art. 57 cpv. 1 e 2 LStr)

¹ L'UFM coordina le misure della Confederazione nel settore dell'integrazione. Le competenti autorità federali coinvolgono l'UFM nella pianificazione di misure rilevanti per l'integrazione.

² L'UFM coinvolge in modo adeguato i Comuni nello scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni.

Art. 9 Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione e coordinamento intercantonale
(art. 57 cpv. 3 LStr)

¹ L'UFM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.

² I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione informano l'UFM circa:

- a. l'utilizzazione dei contributi finanziari versati dall'UFM nonché le misure adottate e la loro efficacia;
- b. il coordinamento delle misure cantonali d'integrazione;
- c. la collaborazione delle autorità e delle organizzazioni che nel Cantone si occupano di questioni d'integrazione (p.es. autorità in materia di migrazione, organizzazioni del mondo del lavoro, uffici per l'integrazione, istituti di formazione professionale, servizi sociali);
- d. la partecipazione del Cantone a concordati e conferenze intercantionali che riguardano l'integrazione degli stranieri;
- e. la prassi cantonale relativa alla considerazione dell'integrazione nelle decisioni di diritto in materia di stranieri.

³ I servizi cantonali competenti si accordano sulle misure d'integrazione e garantiscono il coordinamento intercantonale.

Art. 10 Informazione
(art. 4, 54 cpv. 1 e 56 LStr)

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sull'ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di non osservanza, sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale nonché sull'importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro.

² Informano il pubblico sulla politica in materia di migrazione, sulla situazione particolare degli stranieri e sugli obiettivi dell'integrazione.

³ Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte volte a promuovere l'integrazione, comprese la consulenza professionale e quella relativa alla carriera.

⁴ Le autorità competenti segnalano le offerte di corsi pertinenti agli stranieri che nel quadro di un accordo d'integrazione hanno l'obbligo di frequentare un corso di lingua o d'integrazione.

Capitolo 4: Contributi finanziari

Sezione 1: In generale

Art. 11 Contributi finanziari (art. 55 e 87 LStr, art. 88 e 91 LAsi)

¹ In virtù della LStr e della LAsi l'UFM versa i seguenti contributi finanziari:

- a. contributi finanziari ai sensi dell'articolo 55 LStr entro i limiti dei crediti accordati;
- b. sussidi per favorire l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente ai sensi dell'articolo 87 LStr e di rifugiati ai sensi degli articoli 88 e 91 LAsi;
- c. altri sussidi ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 LAsi per favorire l'integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente nel quadro di progetti e progetti modello d'importanza nazionale.

Art. 12 Beneficiari

¹ I contributi finanziari a favore delle misure d'integrazione di cui all'articolo 11 possono essere versati per:

- a. gli stranieri titolari di un permesso di dimora secondo l'articolo 33 LStr o di un permesso di domicilio secondo l'articolo 34 LStr;
- b. i rifugiati riconosciuti;
- b. gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 83 LStr.

² Se esercitano un'attività di carattere pubblico (art. 7), anche le persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 32 LStr possono partecipare o essere obbligate a partecipare a misure d'integrazione di cui al capoverso 1.

³ I contributi finanziari di cui all'articolo 11 possono essere usati solo per le misure d'integrazione accessibili a tutte le persone menzionate ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2: Contributi finanziari secondo la LStr**Art. 13** Versamento dei contributi finanziari
(art. 55 LStr)

¹ I contributi finanziari secondo l'articolo 55 LStr possono essere concessi, nei limiti dei crediti autorizzati, per promuovere progetti, programmi e progetti modello (art. 14 cpv. 1 lett. d). Di regola i contributi finanziari sono concessi solo se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano ai costi in modo adeguato.

² I programmi comprendono diversi progetti dei servizi cantonali competenti che, tenendo conto dei settori da promuovere secondo l'articolo 14, contribuiscono all'integrazione degli stranieri.

³ I contributi finanziari per i programmi sono di regola stabiliti con i Cantoni in contratti di prestazione. Questi definiscono in particolare l'orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 14 Ambiti
(art. 55 cpv. 3 LStr)

¹ I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:

- a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza di una lingua nazionale;
- b. promuovere l'integrazione sociale degli stranieri;
- c. garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità e senza discriminazioni alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
- d. sostenere progetti modello che servono in particolare a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può fissare altri ambiti di promozione.

Art. 15 Programma prioritario

¹ Il Dipartimento stabilisce, su proposta dell'UFM, un programma prioritario. Il programma è elaborato dall'UFM in collaborazione con la Commissione.

² Se il numero di domande presentate o previste eccede le risorse disponibili, esse vengono valutate in base al programma prioritario.

³ Il programma prioritario stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate; ciò concerne in particolare progetti d'importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative.

Art. 16 Presentazione ed esame delle domande

¹ Le domande per i contributi finanziari secondo l'articolo 13 capoverso 1 sono presentate all'UFM. È fatto salvo l'articolo 15 capoverso 3.

² D'intesa con le autorità cantonali, l'UFM può inoltre autorizzare i servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione di cui all'articolo 9 a ricevere le domande per progetti e a trasmetterle con una raccomandazione all'UFM.

³ Il servizio al quale è presentata la domanda verifica che siano soddisfatte le condizioni formali.

Art. 17 Parere della Commissione
(art. 58 cpv. 4 LStr)

La Commissione trasmette il suo parere in merito alle domande presentate all'UFM, che decide.

Art. 18 Decisione e modalità del versamento

L'UFM decide della concessione di contributi finanziari nei limiti dei crediti accordati.

Sezione 3: Contributi finanziari per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati**Art. 19** Somma forfettaria a favore dell'integrazione
(art. 87 LStr, art. 88 LAsi)

¹ La Confederazione paga trimestralmente ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente. Tale somma è legata allo scopo previsto e serve in particolare a promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

² L'80 per cento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è concesso come somma di base e il 20 per cento a seconda dell'efficacia. È considerato un indicatore per misurare l'efficacia in particolare il tasso d'occupazione delle persone in età lavorativa, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

³ L'UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9).

⁴ La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l'UFM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

Art. 20 Altri sussidi per l'integrazione
(art. 91 cpv. 4 LAsi)

¹ L'UFM può partecipare alle spese per l'integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente, in particolare per sostenere progetti e progetti modello d'importanza nazionale. Non sussiste alcun diritto ai sussidi federali.

² L'UFM può delegare a terzi, con un mandato di prestazioni, l'esecuzione, il coordinamento e il finanziamento delle attività inerenti a un progetto. Gli indennizzi della Confederazione per le spese di personale e amministrative dei mandatari sono stabiliti nel mandato di prestazioni.

Capitolo 5: Commissione

Art. 21 Campo d'attività
(art. 58 cpv. 2 LStr)

¹ La Commissione si occupa delle questioni sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

² Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale contro il razzismo.

Art. 22 Informazione

La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.

Art. 23 Parere e raccomandazioni

Il Consiglio federale e i Dipartimenti possono richiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro diffusione.

Art. 24 Mediazione

La Commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Art. 25 Rapporto d'attività

La Commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.

Art. 26 Osservanza del segreto

I membri della Commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.

Art. 27 Struttura
(art. 58 cpv. 1 LStr)

¹ La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.

² La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.

³ La Commissione è aggregata amministrativamente all'UFM.

⁴ Essa determina il proprio modo d'organizzazione.

Art. 28 Relazione con l'UFM
(art. 58 cpv. 4 LStr)

¹ L'UFM partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

² Esso mette a disposizione della Commissione una segreteria indipendente.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 29** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 13 settembre 2000⁸ sull'integrazione degli stranieri è abrogata.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁸ [RU 2000 2281; 2005 4769]